



## COMUNE DI TARANTO

SINDACO

**Ordinanza nr. 33 del 21.06.2024**

**OGGETTO: Ordinanza Sindacale relativa alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2024**

### IL SINDACO

#### VISTI:

- il D.lgs. 2 gennaio 2018, Codice della Protezione Civile;
- la Legge 3 agosto 1999, n.265;
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- l'art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la Legge n. 100 del 21.11.2021;
- la L.R. Puglia n. 18 del 30.11.2000;
- la L.R. Puglia n. 38 del 12.12.2016;
- la L.R. Puglia n. 53 del 12.12.2019;
- la L. n. 155 dell'08/11/2021;
- la L.R. n. 1 del 2023;

**VISTA** la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale la G.R. ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025;

**LETTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 260 del 07.06.2024 (pubblicato sul BURP Regione Puglia n. 5 *straord.* del 07.06.2024), ai sensi delle L. 353/2000, L.R. 38/2016, L.R. n. 53/2019, il quale **dichiara** lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi 2024 in tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia nel periodo **dal 15 giugno al 30 settembre 2024**, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-incendio boschivo regionale (A.I.B.);

**CONSTATATO CHE**, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave potenziale pericolo per la pubblica e la privata incolumità soprattutto quando essi si verificano in zone prossime a centri abitati, od abitazioni ricadenti in zone boschive;



**RAVVISATA** la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e la privata incolumità secondo le previsioni dell'art.54 del Tuel 267/2000;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**RICHIAMATA** la normativa di riferimento in materia

**VISTO** il TUEL 267/2000, "Testo Unico degli Enti Locali", art. 54;

### **ORDINA**

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S.:

**1.** Ai proprietari, conduttori, affittuari, Enti Pubblici e privati, gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni, aree boscate, cespugliate e a pascolo, ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati, di attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 260 del 07.06.2024, nonché le indicazioni contenute nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente. In particolare di eseguire le attività di prevenzione incendi **nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12.12.2016**, di cui di seguito si riporta l'art. 3: *art. 3 L.R. 38 del 12.12.2016:*

- *Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.*

- *I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.*

- *I proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, hanno l'obbligo di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.*

- *I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga*



*almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.*

*• I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.*

*• All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa*

**2.** Nel rispetto delle disposizioni contenute **all'art. 3 del predetto DPGR n. 260 del 07.06.2024**, nel periodo di grave pericolosità incendi in tutte le aree della Regione a rischio incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30.12.1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della L. 353/2000, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo - pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2024, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, che così dispone: "Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata", non



sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

### AVVISA

1. che sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale di Taranto è possibile visionare il testo completo del DPGR n. 260 del 07.06.2024 in allegato alla presente Ordinanza;
2. che per le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 del DPGR n. 260 del 07.06.2024, pubblicato sul BURP n. 5 *straord.* del 07.06.2024, estinguibili con le modalità previste dalla L. n. 689/1981;
3. che le Forze dell'ordine, la Stazione Carabinieri - Forestale, il Comando di Polizia Regionale e il Comando di Polizia Locale sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza perseguendo i trasgressori a termini di legge;
4. a norma dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica al TAR – Puglia. In alternativa, al termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso straordinario al presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.07.1993 (G.U. n. 176 del 29.07.1993).

### DISPONE

Che la presente sia trasmessa per doverosa conoscenza e per quanto di competenza a:

- Alla Presidenza della Regione Puglia;
- Al Sig. Prefetto di Taranto;
- Alle Direzioni dell'Ente competenti per materia: LL.PP.- Patrimonio ed Ambiente;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto;
- Alla Guardia di Finanza di Taranto;
- Al Gruppo dei Carabinieri Forestali;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto;
- Alla Direzione Provinciale ANAS;
- Alla Soc. "Kyma Ambiente S.p.A."



La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Taranto, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio di Comunale;

**Il Dirigente Superiore della Direzione  
Polizia Locale e Protezione Civile\***  
MATICHECCHIA Dott. Michele

**Il Sindaco\***  
Rinaldo Melucci

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.